

.....omissis

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10/12/2010

DELIBERAZIONE N. 77 DEL 10/12/2010

Ordine del giorno n. 3

OGGETTO:

Approvazione delle tariffe per il servizio di depurazione provenienti da insediamenti produttivi per l'anno 2011 - determinazione dei parametri Of ed Sf anno 2010 – impianti di depurazione di Brembate, Bottanuco, Pontida, Cisano Bergamasco loc. Colombera, Cisano Bergamasco Via Sonna.

Prende la parola l'Ing. Vetere informando i presenti che, come ogni anno, il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad approvare, per il nuovo esercizio, le tariffe per il servizio di depurazione da insediamenti produttivi confermando o modificando una formula particolare dalla quale, poi a cascata vengono determinate le tariffe; fa osservare che nella determinazione delle tariffe si è tenuto conto di una serie di fattori che brevemente riassume.

Viene quindi sottoposta ai presenti la formula analitica per la determinazione della tariffa di depurazione relativa agli insediamenti produttivi che risulta essere è la seguente:

$$T2 = F2 + (f2 + dv + K2 ((Oi/Of x db) + (Si/Sf x df)) + da) x V$$

in cui:

$$F2 = U * C$$

$$f2 = f' + (f'' x L)$$

$$da = da1 + da2$$

$$da1 = M (db + bf) / 100$$

Sulla base di questa formula, e tenendo conto di quanto segue:

- i Comuni soci dovranno prendere atto di questa deliberazione relativa alla determinazione della tariffa di depurazione e fognatura insediamenti produttivi per il 2010;
- la Società Hidrogest S.p.A. ha stipulato convenzione in data 13 aprile 2001 con il Comune di Bottanuco per la gestione dell'impianto di depurazione.
- la Società Hidrogest S.p.A. ha acquisito le fognature dei comuni di Almenno S.B. e Roncola;
- la Società Hidrogest S.p.A. ha stipulato convenzione in data 20 gennaio 2006 con il Comune di Pontida per la gestione dell'impianto di depurazione situato in località Valletto.
- Visto l'accordo di programma tra l'ente responsabile del coordinamento dell'A.T.O. della Provincia di Bergamo ed i comuni di Cisano Bergamasco, Caprino Bergamasco e Pontida per l'attuazione dell'intervento "realizzazione 1° lotto impianto di depurazione consortile di Via Torchio a Cisano Bergamasco" relativo all'accordo di programma quadro "tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche", stipulato in data 27.01.2004.
- Visto che in data 09.03.2004 è stato integrato l'accordo di programma sopra indicato, individuando dai comuni di Cisano Bergamasco, Caprino Bergamasco e Pontida la Società Hidrogest S.p.A. "Ente gestore del Servizio Idrico Integrato", in quanto soci della stessa, quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento sovra comunale.
- La Società Hidrogest S.p.A. ha stipulato in data 27 dicembre 2007 con il Comune di Cisano Bergamasco convenzione per la gestione dei due impianti di depurazione Colombera e Via Sonna

- Considerato che durante il 2010 è entrato in funzione il nuovo impianto centralizzato di depurazione per il trattamento dei reflui derivanti dai comuni di Cisano Bergamasco, Caprino Bergamasco e Pontida.
- Considerato che è stata ultimata presso l'impianto di depurazione di Brembate la vasca di pre-denitrificazione ed il 4° sedimentatore secondario della 3° linea di trattamento.
- Considerato che è necessario provvedere alla realizzazione del completamento della sezione di ossidazione della 3° linea di trattamento all'impianto di Brembate.
- Considerato che è in corso la progettazione dei collettori fognari presso il comune di Cisano Bergamasco al fine di dismettere i terminali fognari e chiudere gli impianti di depurazione minori (Colombera e Tre Fontane) per collettare i reflui al nuovo impianto di depurazione consortile sito a Cisano per un importo di € 705.000,00
- E' in corso la realizzazione del collettore intercomunale dei comuni di Cisano B.sco, Caprino B.sco e Pontida per un importo di € 1.460.000,00.
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 44 del 18.12.2006 con la quale il comune di Madone ha affidato ad Hidrogest S.p.A. la gestione del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione)
- visto il D.P.R. del 24 maggio 1977 sulla cui base le Regioni, ai sensi dell'ex art.17 bis della legge 319/76, determinano i valori da attribuire ai singoli parametri costituenti la formula di calcolo della tariffa, all'interno della quale i singoli gestori del servizio di depurazione determinano la tariffa da adottare;
- vista la Legge Regionale 30 maggio 1981 n° 25;
- vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 21 Giugno 1983 n° 3/29353, pubblicata il 15 settembre 1983 sul B.U.R.L. 2° supplemento straordinario al n° 37;
- la sopraccitata deliberazione è stata modificata ed integrata dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 28 giugno 1996 n° 6/15330 pubblicata sul B.U.R.L. del 19 ottobre 1996 4° supplemento straordinario al n° 42 come di seguito riportato:
 1. per gli importi minimi e massimi riportati nella tab. 5, l'incremento è del 312%, stabilendo comunque per il termine F2, il valore minimo di €. 29,44;
 2. per gli importi minimi e massimi riportati nella tab.8 l'incremento è del 115%;
 3. per gli importi minimi e massimi riportati nelle tabelle 9, 10 e 11 l'incremento è del 157%;
 4. gli importi minimi e massimi riportati nelle tabelle 13 e 14 rimangono invariati;
- la tariffa è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (art.13 L. 36/1994);
- vista la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 4 aprile 2001 n° 52, pubblicata sulla G.U. n° 165 del 18 luglio 2001, "direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001" ;
- per le utenze relative agli insediamenti produttivi, la quota di tariffa è determinata, mediante la formula tipo fissata con Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977 in attuazione dell'art. 17-bis, comma 1 della L. 319/76, e successive modifiche ed integrazioni e delle relative tariffe già stabilite sulla base di detta formula;
- la delibera della Società Hidrogest S.P.A. n° 3 del 13.02.2002 con la quale prendeva atto dell'aumento delle tariffe nell'arco del quinquennio relativo al periodo 2002- 2005, nella percentuale massima consentita dalla delibera CIPE nr. 52 del 4.4.2001, del 20% per il finanziamento del programma di stralcio di cui all'art. 141 della Legge n° 388/2000, come da delibera della giunta Provinciale n° 726 del 29.12.2001;
- visto il D.Lgs 152/06, modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/00;
- considerato che in data 3 giugno 2004 sono stati approvati dal NARS i nuovi criteri per la regolazione delle tariffe idriche nel regime transitorio in attesa della piena applicazione della legge Galli
- vista la sentenza della Corte Costituzionale n° 335 del 10.10.2008;

- in attesa di un chiarimento a livello ministeriale il disposto della sentenza sopra indicata deve intendersi congelato così come caldeggiato dalla stessa nostra Federazione;
- atteso che la vigente normativa in materia Legge n. 36/2004 e successive modifiche ed integrazioni), nelle more dell'affidamento a regime del servizio idrico integrato da parte della competente Autorità d'Ambito (ATO), dispone che sia il CIPE, con propri provvedimenti, a definire criteri e modalità di aumento delle tariffe del Servizio Idrico Integrato;
- atteso che il CIPE ha deliberato, in ordine al sistema tariffario del servizio Idrico Integrato, da ultimo con propria deliberazione n. 131/2002, successivamente modificata con deliberazione n. 11/2003
- vista la delibera CIPE n° 117 del 18.12.2008 "Direttiva per l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione", con la quale è possibile incrementare le tariffe fino ad un 5% per gli anni 2002 - 2007
- considerato che sono legittimati ad applicare gli incrementi tariffari i gestori che alla data di decorrenza degli incrementi non hanno ancora applicato il metodo normalizzato stabilito dal D.M. 01.0.1996. Tale principio trova fondamento nell'art. 31 c. 29 della L. 448/1998 dove si afferma che " fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato, i criteri, i parametri ed i limiti per l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico sono fissati con deliberazione CIPE".
- l'impianto di depurazione di **Brembate** nel 2011 servirà oltre **50.000 ab/eq** e che la dotazione idrica è stabilita nella fascia media, da 150 a 300 l/ab. x g;
- l'impianto di depurazione di **Bottanuco** nel 2011 servirà **5.000 ab/eq** e che la dotazione idrica è stabilita nella fascia media, da 150 a 300 l/ab. x g;
- l'impianto di depurazione di **Pontida** nel 2011 servirà **1.200 ab/eq** e che la dotazione idrica è stabilita nella fascia media, da 150 a 300 l/ab. x g;
- l'impianto di depurazione di **Cisano Bergamasco "Colombera"** nel 2011 servirà **2000 ab/eq** e che la dotazione idrica è stabilita nella fascia media, da 150 a 300 l/ab. x g;
- l'impianto di depurazione di **Cisano Bergamasco "Via Sonna"** nel 2011 servirà **700 ab/eq** e che la dotazione idrica è stabilita nella fascia media, da 150 a 300 l/ab. x g;
- l'impianto di depurazione di **Cisano Bergamasco, Caprino Bergamasco e Pontida** nel 2011 servirà **10.000 ab/eq** e che la dotazione idrica è stabilita nella fascia media, da 150 a 300 l/ab. x g;
- gli abitanti serviti dalla pubblica fognatura della Roncola sono inferiori a 3.000;
- gli abitanti serviti dalla pubblica fognatura di Almenno S. Bartolomeo sono compresi da 3.000 a 10.000 abitanti.
- tenuto conto della sotto riportata formula:

$$T2 = F2 + (f2 + dv + K2 ((Oi/Of x db) + (Si/Sf x df)) + da) x V$$

in cui:

$$f2 = f + (f' x L)$$

$$F2 = U * C$$

$$da = da1 + da2$$

$$da1 = M (db + bf)/100$$

- sentita la proposta dell'Amministratore Delegato in merito alla gestione ordinaria del servizio fognatura nei Comuni Soci.

Chiusa la discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei voti legalmente espressi

DELIBERA

1. di approvare le tariffe da applicare per l'anno **2011 con un aumento del 5%**, per i servizi relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi, in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. del 21 giugno 1983 n° 3/29353 modificata e integrata dalla deliberazione della G. R. del 28 giugno 1996 n° 6/15330 come riportato nella delibera n° 12 del 10 febbraio 1998, per gli impianti di depurazione di **Brembate, Bottanuco, Pontida, Cisano Bergamasco Colombara e Via Sonna, Cisano Bergamasco Via Torchio** adottandone i valori delle tabelle allegate al presente atto sotto la voce **ALLEGATO "A"**;
2. di dare atto che i valori **Sf** ed **Of** relativi al calcolo della tariffa **per l'anno 2011** per gli impianti di **Brembate, Bottanuco, Pontida e Cisano Bergamasco Colombara e Via Sonna e Cisano Bergamasco Via Torchio** verranno calcolati e trasmessi nella delibera di approvazione per la tariffa dell'anno 2012;
3. di dare altresì atto che la tariffa di depurazione è dovuta da tutte le utenze allacciate direttamente o indirettamente alla pubblica fognatura i cui reflui vengono trattati da un impianto di depurazione;
4. che la società Hidrogest S.P.A. fatturerà ed introiterà direttamente dagli insediamenti produttivi le tariffe di depurazione, mentre per i Comuni di Madone, Almenno S.B. e di Roncola introiterà anche la tariffa di fognatura;
5. di confermare che il termine per la presentazione delle denunce rimane il 28 febbraio di ogni anno e di stabilire che per l'omessa, errata o ritardata presentazione della denuncia per il calcolo della tariffa di depurazione in base alla L.R.25/81, o per l'omesso o ritardato pagamento della stessa, si applicherà quanto stabilito dalla ex L.172/95;
6. che la Società Hidrogest S.P.A. si riserva di rideterminare, se necessario alla luce di nuove disposizioni, le relative tariffe;
7. di trasmettere copia del presente atto ai Comuni soci per la dovuta adozione da parte dell'organo competente.

F.to IL SEGRETARIO
(Rag. Mario Morotti)

F.to IL PRESIDENTE
(Dr. Gian Maria Mazzola)

ELABORAZIONE DELLA TARIFFA IMPIANTO DI BOTTANUCO

- ✓ **f'** = 0
Si determina con la tab. 8 (valore massimo);
Rappresenta il costo medio unitario di convogliamento intercomunale e scarico delle acque di rifiuto;
- ✓ **L** = 0
Rappresenta la lunghezza media del collettore intercomunale;
- ✓ **dv** = € 0,0478 + 5% = € **0,0502** al mc
Si determina con la Tab. 9 (valore massimo);
Rappresenta il coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti preliminari e primari;
- ✓ **db** = € 0,22 + 5% = € **0,231** al mc
Si determina con la tab. 10 (valore massimo);
Si calcola in base alla classe di dotazione idrica e di popolazione equivalente totale.
Rappresenta il coefficiente di costo medio annuale di trattamento secondario.
- ✓ **df** = € 0,0478 + 5% = € **0,0502** al mc
Si determina con la tab. 11 (valore massimo);
Si calcola in base alla classe di dotazione idrica e di popolazione equivalente totale.
Rappresenta il coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento fanghi primari.
- ✓ **da**
Rappresenta la valutazione degli oneri di depurazione determinati dalla presenza di caratteristiche inquinanti diverse da materiali in sospensione e da materiali riducenti negli impianti biologici tradizionali;
- ✓ **M**
Si calcola tramite la tab. 12 (valore massimo), in base alla classe di appartenenza della Ditta.
Definisce la maggiorazione in percentuale subita dai costi medi annuali del trattamento e smaltimento fanghi primari e del trattamento secondario per presenza di caratteristiche inquinanti diverse dai materiali in sospensione e da materiali riducenti.
Per gli scarichi che, per loro natura o perché depurati in impianti preesistenti all'impianto pubblico di depurazione, rientrino nei limiti di accettabilità finali previsti per l'affluente dell'impianto stesso risulta $M = 0$.
- ✓ **K2**
Si adottano i valori massimi delle tab. 13 e 14.
E' stato introdotto per tener conto dei maggiori oneri di trattamento dovuti alle peculiarità del singolo scarico industriale e si determina in base al valore del rapporto COD/BOD caratteristico dello scarico e del suo periodo di attività.
In via provvisoria, fino a quando il rapporto COD/BOD caratteristico dello scarico non sia stato determinato attraverso indagini adeguatamente estese nel tempo, in relazione alla natura e variabilità dei cicli produttivi, K2 si determina con la Tab. 14;

Per quanto riguarda i parametri relativi all'impianto di depurazione di **Bottanuco**, da adottare per il calcolo relativo all'anno 2010, i valori medi in entrata all'impianto sono:

Materiali in sospensione	Sf = 86 mg/l
COD	Of = 139 mg/l

ELABORAZIONE DELLA TARIFFA IMPIANTO DI PONTIDA

- ✓ **P** = 0
Si determina con la tab. 8 (valore massimo);
Rappresenta il costo medio unitario di convogliamento intercomunale e scarico delle acque di rifiuto;

- ✓ **L** = 0
Rappresenta la lunghezza media del collettore intercomunale;

- ✓ **dv** = a € 0,0478 + 5% = € 0,0502 al mc
Si determina con la Tab. 9 (valore massimo);
Rappresenta il coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti preliminari e primari;

- ✓ **db** = € 0,22 + 5% = € 0,231 al mc
Si determina con la tab. 10 (valore massimo);
Si calcola in base alla classe di dotazione idrica e di popolazione equivalente totale.
Rappresenta il coefficiente di costo medio annuale di trattamento secondario.

- ✓ **df** = € 0,0478 + 5% = € 0,0502 al mc
Si determina con la tab. 11 (valore massimo);
Si calcola in base alla classe di dotazione idrica e di popolazione equivalente totale.
Rappresenta il coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento fanghi primari.

- ✓ **da**
Rappresenta la valutazione degli oneri di depurazione determinati dalla presenza di caratteristiche inquinanti diverse da materiali in sospensione e da materiali riducenti negli impianti biologici tradizionali;

- ✓ **M**
Si calcola tramite la tab. 12 (valore massimo), in base alla classe di appartenenza della Ditta.
Definisce la maggiorazione in percentuale subita dai costi medi annuali del trattamento e smaltimento fanghi primari e del trattamento secondario per presenza di caratteristiche inquinanti diverse dai materiali in sospensione e da materiali riducenti.
Per gli scarichi che, per loro natura o perché depurati in impianti preesistenti all'impianto pubblico di depurazione, rientrino nei limiti di accettabilità finali previsti per l'affluente dell'impianto stesso risulta M = 0.

- ✓ **K2**
Si adottano i valori massimi delle tab. 13 e 14.
E' stato introdotto per tener conto dei maggiori oneri di trattamento dovuti alle peculiarità del singolo scarico industriale e si determina in base al valore del rapporto COD/BOD caratteristico dello scarico e del suo periodo di attività.
In via provvisoria, fino a quando il rapporto COD/BOD caratteristico dello scarico non sia stato determinato attraverso indagini adeguatamente estese nel tempo, in relazione alla natura e variabilità dei cicli produttivi, K2 si determina con la Tab. 14;

Per quanto riguarda i parametri relativi all'impianto di depurazione di **Pontida**, da adottare per il calcolo relativo all'anno 2010, i valori medi in entrata all'impianto sono:

Materiali in sospensione	Sf = 159 mg/l
COD	Of = 365 mg/l

**ELABORAZIONE DELLA TARIFFA IMPIANTO CONSORTILE DI CISANO
BERGAMASCO – VIA TORCHIO**

- ✓ **f''** = $0,00723 + 5\% = \text{€ } 0,00759$
Si determina con la tab. 8 (valore massimo);
Rappresenta il costo medio unitario di convogliamento intercomunale e scarico delle acque di rifiuto;
- ✓ **L** = 1 Km
Rappresenta la lunghezza media del collettore intercomunale;
- ✓ **dv** = $\text{€ } 0,0478 + 5\% = \text{€ } 0,0502$ al mc
Si determina con la Tab. 9 (valore massimo);
Rappresenta il coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti preliminari e primari;
- ✓ **db** = $\text{€ } 0,22 + 5\% = \text{€ } 0,231$ al mc
Si determina con la tab. 10 (valore massimo);
Si calcola in base alla classe di dotazione idrica e di popolazione equivalente totale.
Rappresenta il coefficiente di costo medio annuale di trattamento secondario.
- ✓ **df** = $\text{€ } 0,0478 + 5\% = \text{€ } 0,0502$ al mc
Si determina con la tab. 11 (valore massimo);
Si calcola in base alla classe di dotazione idrica e di popolazione equivalente totale.
Rappresenta il coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento fanghi primari.
- ✓ **da**
Rappresenta la valutazione degli oneri di depurazione determinati dalla presenza di caratteristiche inquinanti diverse da materiali in sospensione e da materiali riducenti negli impianti biologici tradizionali;
- ✓ **da 2** = $\text{€ } 0,01963 + 5\% = \text{€ } 0,02061$ al mc
Per gli impianti comprendenti anche il trattamento di defosfatazione quando lo stesso avviene per precipitazione simultanea o coprecipitazione
- ✓ **M**
Si calcola tramite la tab. 12 (valore massimo), in base alla classe di appartenenza della Ditta.
Definisce la maggiorazione in percentuale subita dai costi medi annuali del trattamento e smaltimento fanghi primari e del trattamento secondario per presenza di caratteristiche inquinanti diverse dai materiali in sospensione e da materiali riducenti.
Per gli scarichi che, per loro natura o perché depurati in impianti preesistenti all'impianto pubblico di depurazione, rientrino nei limiti di accettabilità finali previsti per l'affluente dell'impianto stesso risulta $M = 0$.
- ✓ **K2**
Si adottano i valori massimi delle tab. 13 e 14.
E' stato introdotto per tener conto dei maggiori oneri di trattamento dovuti alle peculiarità del singolo scarico industriale e si determina in base al valore del rapporto COD/BOD caratteristico dello scarico e del suo periodo di attività.
In via provvisoria, fino a quando il rapporto COD/BOD caratteristico dello scarico non sia stato determinato attraverso indagini adeguatamente estese nel tempo, in relazione alla natura e variabilità dei cicli produttivi, K2 si determina con la Tab. 14;

Per quanto riguarda i parametri relativi all'impianto di depurazione di **Caprino B.sco Via Torchio**, da adottare per il calcolo relativo all'anno 2010, i valori medi in entrata all'impianto sono:

Materiali in sospensione	Sf = 86 mg/l
COD	Of = 139 mg/l

**ELABORAZIONE DELLA TARIFFA IMPIANTO DI CISANO BERGAMASCO
LOCALITA' COLOMBERA E VIA SONNA**

- ✓ **P'** = 0
Si determina con la tab. 8 (valore massimo);
Rappresenta il costo medio unitario di convogliamento intercomunale e scarico delle acque di rifiuto;
- ✓ **L** = 0
Rappresenta la lunghezza media del collettore intercomunale;
- ✓ **dv** = € 0,0478 + 5% = € **0,05019** al mc
Si determina con la Tab. 9 (valore massimo);
Rappresenta il coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti preliminari e primari;
- ✓ **db** = € 0,22 + 5% = € **0,231** al mc
Si determina con la tab. 10 (valore massimo);
Si calcola in base alla classe di dotazione idrica e di popolazione equivalente totale.
Rappresenta il coefficiente di costo medio annuale di trattamento secondario.
- ✓ **df** = € 0,0478 + 5% = € **0,05019** al mc
Si determina con la tab. 11 (valore massimo);
Si calcola in base alla classe di dotazione idrica e di popolazione equivalente totale.
Rappresenta il coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento fanghi primari.
- ✓ **da**
Rappresenta la valutazione degli oneri di depurazione determinati dalla presenza di caratteristiche inquinanti diverse da materiali in sospensione e da materiali riducenti negli impianti biologici tradizionali;
- ✓ **M**
Si calcola tramite la tab. 12 (valore massimo), in base alla classe di appartenenza della Ditta.
Definisce la maggiorazione in percentuale subita dai costi medi annuali del trattamento e smaltimento fanghi primari e del trattamento secondario per presenza di caratteristiche inquinanti diverse dai materiali in sospensione e da materiali riducenti.
Per gli scarichi che, per loro natura o perché depurati in impianti preesistenti all'impianto pubblico di depurazione, rientrano nei limiti di accettabilità finali previsti per l'affluente dell'impianto stesso risulta $M = 0$.
- ✓ **K2**
Si adottano i valori massimi delle tab. 13 e 14.
E' stato introdotto per tener conto dei maggiori oneri di trattamento dovuti alle peculiarità del singolo scarico industriale e si determina in base al valore del rapporto COD/BOD caratteristico dello scarico e del suo periodo di attività.
In via provvisoria, fino a quando il rapporto COD/BOD caratteristico dello scarico non sia stato determinato attraverso indagini adeguatamente estese nel tempo, in relazione alla natura e variabilità dei cicli produttivi, K2 si determina con la Tab. 14;

Per quanto riguarda i parametri relativi all'impianto di depurazione di **Cisano Bergamasco**, da adottare per il calcolo relativo all'anno 2010, i valori medi in entrata all'impianto sono:

Materiali in sospensione	Sf = 163 mg/l	Colombera
COD	Of = 353 mg/l	Colombera
Materiali in sospensione	Sf = 133 mg/l	Via Sonna
COD	Of = 348 mg/l	Via Sonna

ELABORAZIONE DELLA TARIFFA DI FOGNATURA COMUNE DI ALMENNO S. BARTOLOMEO, COMUNE DI RONCOLA E COMUNE DI MADONE

La tariffa di fognatura degli insediamenti produttivi si compone di due parti, come sotto indicato:

1. **F2 rappresenta la quota fissa per utenza e la sua determinazione si effettua mediante la formula:**

$$F2 = U * C$$

Dove:

U = costo unitario di riferimento dei servizi di allacciamento e di gestione amministrativa dell'utenza, da determinarsi con la tab. 5, dipende dalla popolazione equivalente totale servita dalla fognatura e dalla dotazione idrica caratteristiche del pubblico servizio.

C = coefficiente moltiplicativo, del costo di riferimento U, da determinarsi con la tab. 6, dipende dalla classe di appartenenza dell'insediamento e dal volume annuo scaricato in fognatura.

2. **f' rappresenta il costo medio unitario, in € al mc, del servizio di raccolta delle acque di rifiuto, e va pertanto poi moltiplicato per il volume di refluo scaricato. La sua determinazione si effettua mediante la tabella 7.**

Almenno S. Bartolomeo:

- ✓ U = € al mc 25,32 + 5% = € 26,586 (valore massimo)
- ✓ f' = € al mc 0,0833 + 5% = € 0,0875 (valore massimo)

Roncola:

- ✓ U = € al mc 27,66 + 5% = € 29,043 (valore massimo)
- ✓ f' = € al mc 0,0833 + 5% = € 0,0875 (valore massimo)

Madone:

- ✓ U = € al mc 25,32 + 5% = € 26,586 (valore massimo)
- ✓ f' = € al mc 0,0833 + 5% = € 0,0875 (valore massimo)

Le aziende aventi scarico industriale che non si atterranno alla frequenza ed alle modalità tecniche di prelievo e/o di analisi del campione di acqua di scarico riportate nella propria autorizzazione allo scarico, vedranno applicate alla media delle loro analisi presentate nella denuncia del 28 febbraio i parametri massimi consentiti per legge per l'immissione in pubblica fognatura, mentre per chi presenta certificati analitici non eseguiti con i metodi APAT CNR IRSA o non concordati a priori con la Società Hidrogest S.p.A. e/o sui quali non siano riportate le specifiche richieste da Hidrogest S.p.A. (data campionamento, data inizio analisi, luogo del campionamento, personale che ha eseguito il campione, modalità di trasporto ecc...) gli stessi non verranno utilizzati nel calcolo della tariffa ed al loro posto si applicherà la formula considerando per i coefficienti Oi ed Si i massimi consentiti per legge.